

LA CORTE SUPREMA DI **CASSAZIONE**  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE	Luigi	-	Presidente
-			
Dott. D'ANTONIO	Enrica	-	Consigliere
-			
Dott. BLASUTTO	Daniela	-	Consigliere
-			
Dott. PATTI	Adriano Piergiovanni	-	Consigliere
-			
Dott. BUFFA	Francesco	-	rel. Consigliere
-			

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21362-2010 proposto da:

...S.P.A. (OMISSIS), in  
persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente  
domiciliata in ROMA, ..., presso lo studio  
dell'avvocato ..., rappresentata e difesa  
dall'avvocato ..., giusta delega in atti;

ricorrente -

contro

A.A. (OMISSIS), D.G.D.  
(OMISSIS), I.C. (OMISSIS),  
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIANO N. 22, presso  
lo  
studio dell'avvocato ..., rappresentati e difesi  
dall'avvocato ..., giusta delega in atti;

controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1004/2010 della CORTE D'APPELLO di  
LECCE,  
depositata il 19/04/2010 R.G.N. 3294/2008;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  
del  
02/04/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;  
udito l'Avvocato ...;  
udito l'Avvocato ...;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ...  
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La corte d'appello di Lecce, con sentenza del 19/4/10, confermando la sentenza del 23/12/08 del tribunale della stessa sede, ha condannato la Società ....al pagamento delle somme indicate per ciascun lavoratore, oltre accessori e spese legali, a titolo di risarcimento del danno da mancati riposi stabiliti dal regolamento CEE n. 3820 del 1985, richiamato oggi dall'art. 174 nuovo C.d.S. (riposi minimo di 11 ore giornaliere e riposo settimanale di 45 ore consecutive), e non fruiti benchè gli stessi fossero stati addetti per cinque giorni alla settimana alla guida di mezzi destinati al trasporto di passeggeri su

percorsi più lunghi di 50 chilometri. In parziale riforma della sentenza, ha condannato la .... al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme predette.

2. In particolare, la corte territoriale ha confermato la decisione del tribunale che - ritenendo peraltro che le soste inopere fuori residenza intervallavano corse del turno e non potevano essere considerate riposo - aveva quantificato i mancati riposi per mezzo di CTU espletata sulla base di documenti prodotti dalle parti (alcuni dei quali direttamente al consulente), traendo argomenti di prova dalla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione di documenti disposta nei confronti del datore di lavoro; la corte ha quindi ritenuto presunto il danno subito dai lavoratori, qualificato come danno da usura psicofisica e non come danno biologico, liquidando il danno in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore per la maggiorazione del lavoro straordinario, notturno e festivo; infine, la corte ha condannato il datore al pagamento delle spese di lite, quantificate in somme complessive con specificazione distinta dei soli onorari.

3. Avverso tale sentenza ricorre il datore per sette motivi, cui resistono i lavoratori con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente deve rilevarsi che i contro ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale della ricorrente al suo difensore, in quanto rilasciata da persona che, alla data della notifica del ricorso, non era più amministratore unico della società, per essere subentrato altro amministratore a seguito di delibera assembleare.

5. L'eccezione è infondata, atteso che il soggetto che ha rilasciato la procura al momento del mandato pacificamente aveva i poteri relativi.

6. Si è precisato infatti che il mandato "ad litem" rilasciato al difensore dal legale rappresentante di una società non si estingue per il sopravvenuto mutamento della persona fisica che rappresenta la società, ma continua a produrre effetti finché non sia revocato dal nuovo rappresentante, con la conseguenza che la sostituzione dell'amministratore unico di una società di capitali che sia parte in giudizio, intervenuta al momento della notifica dell'impugnazione, non incide in alcun modo nella procedibilità del gravame (Sez. 3, Sentenza n. 5319 del 08/03/2007, Rv. 597454; Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 25/06/1998, Rv. 516740; Sez. 1, Sentenza n. 15506 del 11/08/2004, Rv. 575357). Nel medesimo senso, si è affermato (da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11536 del 23/05/2014, Rv. 630995) che la procura, conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali "per ogni stato e grado della causa", è valida anche per il giudizio di appello e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio del mandato e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale.

7. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sull'acquisizione dei dati della CTU, per aver considerato la CTU richiamata tutte le percorrenze espletate dai lavoratori, ed anche percorrenze inferiori a 50km per le quali non trova applicazione la disciplina protettiva sui riposi.

8. Il motivo è infondato. Premesso che la doglianza è generica, non essendo accompagnata - in violazione del principio di autosufficienza: Cass. Sez. L, Sentenza n. 3224 del 12/02/2014, Rv.

630385; Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007, Rv. 598143 - dall'indicazione delle percorrenze specifiche inferiori alla soglia e dalle parti della CTU che alle stesse avrebbe fatto riferimento, non

consentendo alla Corte di apprezzare la decisività della questione sollevata, va rilevato che - secondo quanto risulta dagli atti - l'oggetto della verifica operata dal tribunale prima e poi dalla corte è sempre stato limitato alle sole percorrenze superiori alle soglie richiamate dalla disciplina comunitaria e nazionale, riferendosi solo ad esse sia i documenti prodotti dai lavoratori sia, di conseguenza, la CTU (che - in relazione al quesito assegnato, che faceva riferimento solo alle percorrenze superiori alla soglia - ne ha tenuto conto, nei limiti in cui detti dati corrispondevano, per esserne inclusi, a quelli - con contenuto più ampio, in quanto ricomprendente tutte le percorrenze - indicati dalla società, nei documenti dalla stessa prodotti). La sentenza impugnata ha correttamente evidenziato, con motivazione adeguata e corretta, tali profili, sottolineando sia la genericità e tardività delle contestazioni mosse dalla società, sia l'infondatezza delle stesse in relazione all'accertamento compiuto dal consulente.

9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sull'inutilizzabilità della CTU, per non aver considerato che la CTU ha acquisito direttamente documenti dalle parti in violazione dei termini di produzione documentale e per aver utilizzato ai fini della decisione le risultanze peritali basate su tali documenti.

10.11 motivo è inammissibile in quanto non viene specificato, in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, quali sarebbero stati i documenti irrualmente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, quale il loro contenuto, quale sia stata l'influenza degli stessi sulla decisione e, per altro verso, quali i limiti alla loro acquisizione ai fini della ricerca della verità materiale.

11. Da un lato, infatti, questa Corte ha costantemente ritenuto (anche ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., comma 1: Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538) che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per **cassazione**, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Sez. 3, Sentenza n. 13677 del 31/07/2012, Rv. 623452; Sez. L, Sentenza n. 21632 del 20/09/2013, Rv. 628683; Sez. L, Sentenza n. 15751 del 21/10/2003, Rv. 567559; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 48 del 03/01/2014, Rv. 629011).

12. Dall'altro lato, è consolidato il principio secondo il quale, nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l'ammissione delle prove costituite che di quelle costituende trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Sez. L, Sentenza n. 23882 del 09/11/2006, Rv. 593504). Ne deriva che, nel caso in cui il giudice abbia tenuto conto di documenti irrualmente prodotti da una parte, idonei a provare fatti dalla stessa dedotti ritualmente e sottoposti - pur tardivamente - al contraddittorio delle parti (come nella specie), la parte che intende censurare tale operato deve dedurre non solo l'irrualità della utilizzazione del materiale probatorio, ma anche la inutilità dei documenti ai fini della verità materiale, restando altrimenti priva di decisività la questione processuale sollevata.

13. Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata

sulla prova del diritto al risarcimento, per aver risarcito il mancato riposo in assenza di prova del danno. Il motivo è infondato.

In linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014, Rv.630472) il danno da stress, o usura psicofisica, si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, a sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.

Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, questa Corte ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che nella fattispecie l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost. (oltre che un riconoscimento a livello internazionale nell'art. 31 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale (a differenza di quanto avviene in altre diverse fattispecie - per le quali siffatta copertura non sussiste -, come in relazione al danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero - previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dal 1 art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dalla L. 14 febbraio 1958, n. 138, art. 6, comma 1, lett. a), esaminato dalla sentenza 2886/2014 su richiamata).

14. Nella specie, la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed immune da errori logici e giuridici, ha ritenuto dimostrata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali ed ha riconosciuto il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto a riposo costituzionalmente protetto, quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi.

15. Con il quarto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sulla risarcibilità del danno, per aver risarcito il danno non patrimoniale in relazione a violazioni episodiche e di portata lesiva non apprezzabile nè accertata.

16. Con il quinto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al danno, per aver presunto l'esistenza del danno in assenza di pluralità di fatti gravi precisi e concordanti.

17. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.

La corte territoriale, con motivazione corretta ed adeguata, ha accertato che l'adibizione del lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, per come documentalmente emergente dall'istruttoria, ha determinato - in violazione dei limiti di legge - l'aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo (diversi anni), con efficienza lesiva costante (in quanto ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo), con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata

dall'ordinamento).

La sentenza è dunque in linea con il principio affermato da questa Corte secondo il quale l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36 Cost., comma 3, - avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (principio affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 8709 del 11/04/2007, Rv. 596529, in fattispecie concernente dipendenti di società di autolinee con mansioni di guida espletate in turni comportanti attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi, con conseguente slittamento del riposo settimanale, di media, una volta al mese).

La sentenza ha accertato dunque fatti univoci, reiterati e gravi, posti in essere in violazione di precisi limiti legali, idonei come tali ad esporre il datore di lavoro al risarcimento del danno anche non patrimoniale, sicchè i motivi di ricorso in esame vanno rigettati.

18. Con il sesto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sull'entità del danno, per aver quantificato il danno equitativamente, utilizzando - senza motivazione - la retribuzione relativa allo straordinario.

19. Il motivo è infondato, avendo la corte adeguatamente motivato in ordine al criterio di liquidazione del danno prescelto, facendo corretto riferimento alla maggior penosità della prestazione lavorativa non accompagnata dai prescritti riposi giornalieri e settimanali e, correlativamente, al maggior valore economico della prestazione eccedente i limiti di legge, richiamando il compenso previsto dalla contrattazione per l'ipotesi correttamente richiamabile proprio per la sua analogia con la fattispecie dei mancati riposi giornalieri dello straordinario. La decisione è corretta e non è qui sindacabile, atteso quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 26/01/2010, Rv. 611250), secondo la quale la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria. Del resto, la decisione non solo è immune dai vizi ora detti, ma è anche in linea con gli insegnamenti delle Sez. U (n. 1607 del 03/04/1989, Rv.

462388), secondo le quali, nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale; tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercè l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto.

20. Con il settimo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sulle spese liquidate, per aver liquidato le spese di lite senza indicazione specifica dei criteri di quantificazione seguiti per la determinazione dei diritti e degli

onorari.

21. Il motivo - che, è bene sottolinearlo, non è stato proposto per violazione di legge della disciplina relativa alle competenze di lite, ma solo per vizio di motivazione - è infondato, non solo in quanto la liquidazione operata dalla corte territoriale risulta corretta in relazione alle tariffe professionali vigenti, quanto, più a monte, per assenza dell'obbligo del giudice di motivare specificamente sulle voci di spesa riconosciute alla parte, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3023 del 28/02/2012, Rv. 621539; Sez. L, Sentenza n. 19269 del 03/10/2005, Rv. 584627), secondo cui, in tema di spese processuali, il giudice, che nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in grado di controllare l'osservanza dei limiti indicati dalle tariffe, legittimamente liquida le spese, i diritti e gli onorari in un'unica somma se ha cura di specificare la voce degli onorari che concorre a formare tale somma, dato che tale specificazione consente anche di determinare gli importi della somma liquidata per i diritti e le spese, in quanto così viene permesso alla parte un controllo sulla legittimità o meno della disposta liquidazione, non potendosi ammettere che il giudice del merito sia onerato, in mancanza del deposito della nota delle spese ex art. 75 disp. att. cod. proc. civ., a indicare specificamente le singole voci delle spese, dei diritti e degli onorari e quindi, sostanzialmente, a sostituirsi all'attività procuratoria della parte e, di fatto, a compilare "ex officio" la nota delle spese.

22. Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.

23. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. .... che ha reso la dichiarazione di rito. La liquidazione è riportata in dispositivo e tiene conto del valore della causa e del numero di parti assistite. Le spese devono, peraltro, essere compensate per metà in relazione al carattere di novità della questione esaminata dalla Corte negli specifici termini prospettati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte di metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 100,00 per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. ....

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile **2015**.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto **2015**